

Criteri e modalità per il sostegno di progetti culturali

CRITERI E MODALITA' PER IL SOSTEGNO DI PROGETTI CULTURALI

Art.1 Oggetto

1. Le presenti disposizioni disciplinano l'attività della Fondazione, per il perseguimento degli scopi di cui all' art. 2 e con riferimento alle attività istituzionali di cui all'art. 3 dello Statuto, assicurando la trasparenza, le motivazioni delle scelte, la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

Art. 2 Scopi e Programmi

1. Ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, la Fondazione persegue scopi di utilità culturale e sociale e di promozione allo sviluppo, orientando la propria attività attraverso la definizione annuale e triennale dei programmi di attività, individuando i contesti rilevanti ai fini del proprio intervento.

Art. 3 Progetti

1. La Fondazione persegue i propri scopi anche attraverso:

a) il finanziamento di iniziative e progetti propri, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e/o privati;

c) la funzione di stimolo di tutte le iniziative volte al raggiungimento degli scopi istituzionali, con particolare riferimento a quelle dirette a promuovere lo sviluppo culturale e sociale del territorio della Regione Molise.

Art. 4 Sostegno Istituzionale

1. La Fondazione può prevedere erogazioni di contributi finanziari di "sostegno istituzionale" allo scopo di supportare un numero limitato di istituzioni o organismi eccellenti, operanti nei diversi campi di attività della Fondazione stessa che si distinguono per la qualità e l'importanza dei servizi forniti. Può inoltre operare erogazioni di importo limitato, a fronte di richieste non legate ad una specifica programmazione, presentate dai soggetti interessati, che rientrino nei settori di intervento, nei limiti delle somme preventivate dal bilancio di previsione e dal programma annuale.

Art. 5 Beneficiari

1. Possono beneficiare degli interventi della Fondazione gli Enti, pubblici e privati, senza scopo di lucro, le Associazioni e le Istituzioni, il cui scopo sia riconducibile ad uno dei settori di intervento della Fondazione.

2. Gli enti privati di cui al precedente comma 1 debbono essere di norma costituiti per atto pubblico, per scrittura privata registrata, o atto registrato.

3. E' facoltà della Fondazione accogliere domande provenienti da Enti, privati o Comitati in assenza delle suddette formalità quando i fini perseguiti e l'attività svolta siano ritenuti rilevanti e particolarmente significativi per il territorio della Regione Molise.

4. Non sono ammissibili richieste provenienti da partiti politici, sindacati o loro istituzioni o emanazioni.

Art. 6 Pubblicità

1. La Fondazione successivamente all'approvazione del bilancio di previsione pubblicizza, nelle forme consuetudinarie (sito internet Fondazione e/o sito internet Regione Molise), gli obiettivi e le linee guida per il sostegno ai progetti dei terzi nelle attività di interesse.


Art. 7 Attività istruttoria

1. L'attività istruttoria inizia con la verifica degli elementi di rispondenza tra richiesta e previsione statutaria e regolamentare, nonché dei programmi, annuali e pluriennali, adottati dalla Fondazione; prosegue e si conclude con l'esame da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 Criteri di valutazione iniziative

1. La Fondazione prende in considerazione iniziative specifiche per le quali sia possibile individuare con precisione il contenuto ed i soggetti coinvolti, i beneficiari e gli obiettivi che si intendono raggiungere, nonché le risorse disponibili ed i tempi necessari per la loro realizzazione.

2. Le domande di intervento vanno presentate in forma scritta tramite servizio postale o consegna diretta all'Ufficio Progetti ed Attività della Fondazione, secondo una modulistica predeterminata che, in ogni caso, dovrà contenere le seguenti indicazioni: la precisa identificazione del soggetto richiedente, del suo legale rappresentante e delle persone che in concreto si occuperanno dell'iniziativa; il piano finanziario dell'iniziativa; il tipo di intervento richiesto alla Fondazione, il relativo costo ed i tempi di realizzazione; le risorse proprie direttamente investite; le eventuali altre fonti di finanziamento che concorreranno a sostenere le spese necessarie alla completa realizzazione



del progetto; una dettagliata indicazione dei benefici attesi per la popolazione e per il territorio interessati all'iniziativa.

3. Alle domande dovrà essere allegata la documentazione prevista dalla modulistica di cui al precedente comma.

4. La Fondazione non prenderà in nessun caso in esame domande riferentesi a progetti o iniziative già realizzate alla data di presentazione della domanda.

5. Nella valutazione dei progetti il Consiglio di Amministrazione terrà in debito conto: 1) della coerenza del progetto rispetto alle linee guida della Fondazione; 2) dell'esperienza maturata dal soggetto richiedente nello stesso settore di attività e nella realizzazione di progetti analoghi; 3) dell'esistenza di altri soggetti che finanziano il medesimo progetto e della consistenza di tali finanziamenti; 4) del grado di incidenza sul territorio di tradizionale operatività della Fondazione; 5) delle eventuali ricadute positive in termini occupazionali o di sviluppo economico; 6) della originalità e qualità della proposta.

Art. 9 Modalità erogative

1. L'erogazione delle risorse deliberate per l'intervento è effettuata sulla base di idonea documentazione comprovante la spesa effettuata, anche per stati di avanzamento dei lavori, ovvero sulla base di documentazione comprovante gli impegni di spesa assunti dal richiedente stesso, comunque in misura non superiore al 50% del contributo deliberato.

2. In ogni caso a conclusione dell'iniziativa e prima del pagamento a saldo, sarà necessario produrre una dettagliata relazione delle attività svolte corredata dal bilancio consuntivo dell'attività finanziata.

3. La Fondazione ha facoltà di richiedere ai beneficiari documenti e dichiarazioni ad integrazione.

4. Ove il rendiconto esponga spese inferiori al totale del contributo concesso (o delle spese inizialmente previste) il contributo stesso è liquidato sulla base della proporzione tra il contributo inizialmente concesso e spese inizialmente previste.

5. Ai beneficiari privati la Fondazione potrà chiedere garanzia fidejussoria.

6. Nel caso in cui gli acconti già erogati risultino in tutto o in parte non spettanti la Fondazione promuoverà il recupero a carico del rappresentante legale o del responsabile dell'organismo richiedente.

Art. 10 Riservatezza dati

Nell'acquisizione e nel trattamento dei dati relativi ai richiedenti la Fondazione opera nel pieno rispetto della legislazione in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Art. 11 Reiterazione degli interventi

1. La eventuale reiterazione degli interventi a favore di uno stesso beneficiario per iniziative diverse o per la stessa iniziativa non può essere considerata consuetudinaria e non legittima alcun affidamento o aspettativa del beneficiario alla sua continuazione.



Art. 12 Decadenza contributo

1. Il beneficiario decade dal diritto all'utilizzo del contributo messo a disposizione dalla Fondazione qualora il progetto o l'iniziativa non siano avviati nei sei mesi successivi alla comunicazione della relativa decisione.

2. La decadenza è accertata e comunicata dal Consiglio di Amministrazione che tuttavia, nel caso di progetti particolarmente impegnativi, può concedere una proroga motivata.

Art. 13 Monitoraggio e verifica iniziative

1. Per i progetti presentati da terzi la Fondazione richiede ai beneficiari di documentare la propria attività attraverso: a) verifica dello stato di avanzamento con un monitoraggio delle fasi operative di sviluppo del progetto, visite sul campo, raccolta informazioni e dati; b) verifica a consuntivo dell'efficacia dei risultati e delle ricadute; c) verifica del reale utilizzo e coerente destinazione delle risorse impegnate.